

Registrato a Vibo Valentia n. 806 Serie 3
Verso con nota di
L'Addetto (A)
Domenico Ciccio
Ufficio di Pubblica Istruzione
En. 10/10/2017

STATUTO
APS FILITALIA INTERNATIONAL ITALIA

ART.1- DENOMINAZIONE E RICONOSCIMENTI

La libera Associazione denominata "FILITALIA INTERNATIONAL ITALIA APS, in forma contratta: FILITALIA APS di seguito indicata con il termine "associazione", ha durata illimitata e non ha scopo di lucro; ha sede in Vibo Valentia e potrà istituire sedi secondarie in Italia. FILITALIA APS è un'associazione di promozione sociale, culturale e formativa che fa riferimento alla casa madre di FILITALIA INTERNATIONAL di Philadelphia di cui è una diretta emanazione sul territorio italiano e a cui è legata da un rapporto di affiliazione, ai cui statuti e regolamenti espressamente si adegua, purché non in contrasto con le leggi italiane in associativa e di Terzo Settore. FILITALIA ITALIA APS è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato

dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

ART.2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione ha lo scopo di contribuire senza alcuna forma di discriminazione alla crescita sociale e culturale dell'individuo ed alla tutela e alla promozione della cultura italiana del mondo. L'associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività tipiche delle associazioni del terzo settore e di ulteriori attività di interesse generale in favore dei propri soci o di terzi. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Ente la distribuzione, anche indiretta ai sensi della normativa sul Terzo settore vigente in materia, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha come fine la promozione e l'organizzazione delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), c), d), e), f), i), k) m), v), y) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati. In particolare, esso si propone di svolgere le seguenti attività: a) sociali: promozione sociale, b). culturali: turistiche, dello spettacolo, della tutela dei beni e del patrimonio della cultura italiana nel mondo; c) attività rivolte al mondo giovanile; d) tutela del patrimonio ambientale, artistico e paesaggistico dei borghi e dei centri storici italiani e delle tradizioni popolari; f). formative: della formazione, formazione professionale e istruzione e della progettazione nazionale ed internazionale per i propri associati, promuovendo l'accesso ai fondi diretti ed indiretti, favorendo la cooperazione, il dialogo e la partecipazione. Le attività sono svolte in conformità al Codice del Terzo settore, L'associazione potrà svolgere attività di studio, di ricerca, di corsi di formazione professionale e quant'altro necessario al raggiungimento dei suoi obiettivi sempreché, qualora costituiscano attività diverse da quelle di interesse generale, siano secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore. L'associazione può avvalersi di lavoratori nei limiti di cui all'art. 36 del D.lgs 117/2017.

Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio di FILITALIA ITALIA APS è costituito:

- Dai beni mobili e immobili dell'Associazione che pervengono ad essa a qualsiasi titolo; - dalle quote sociali, che non sono rappresentate da azioni o quote di natura patrimoniale; - da eventuali contributi pubblici;
- Da eventuali donazioni e lasciti. Le quote e/o i contributi associativi non possono essere trasferiti o rivalutati. L'Associazione s'impegna a non distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né fondi riserva o capitale, durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge. L'Associazione si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno e viene redatto e approvato un rendiconto economico e patrimoniale. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate: a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci; b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici; c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci; d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di

morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. Il Consiglio Nazionale annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi. E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge.

Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Soci di Filitalia Italia Aps sono i Chapter istituiti sul territorio nazionale con delibera del Consiglio Nazionale, mentre le persone fisiche sono socie dei rispettivi Chapter territoriali. Fanno parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Ogni Chapter territoriale tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo. Possono essere soci del Distretto persone adulte di buona condotta civile e morale e di buona reputazione sociale che ne condividano le finalità e si impegnino a realizzarle in spirito di collaborazione e solidarietà. La domanda di ammissione diretta ad uno dei Chapter può essere accolta o respinta con apposita delibera del Consiglio Direttivo del Chapter stesso. Nel primo caso, la decisione viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Nel secondo caso la decisione di rigetto, adeguatamente motivata, deve essere comunicata, entro sessanta giorni, all'interessato. Quest'ultimo ha facoltà di chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea del Chapter. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno: a) il diritto a partecipare alle attività associative; b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione; c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio annuale; d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Nazionale, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

Articolo 5 – ORGANI SOCIALI NAZIONALI

Sono organi dell'Associazione a livello nazionale:

- L'Assemblea Nazionale
- Il Consiglio Nazionale
- Il Presidente Nazionale
- i Vice Presidenti Nazionali
- Il Segretario Generale
- Il Tesoriere Nazionale
- Il Comitato Scientifico
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Revisore dei Conti Nazionale

Articolo 6 – DURATA DELLE CARICHE

Gli organi dell'Ente ed i loro componenti eletti dall'Assemblea Nazionale durano in carica due anni salvo i casi di decadenza anticipata. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese. Il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone che rivestono particolari funzioni, anche se membri del Consiglio Direttivo stesso. Le nomine di secondo grado, gli incarichi fiduciari e le deleghe di ogni tipo sono revocabili in qualsiasi momento da parte dell'organo che li ha conferiti.

Articolo 7 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è il Presidente del Consiglio Nazionale e viene eletto all'interno dei suoi membri. Può ricoprire il mandato per due mandati consecutivi, se rieletto. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione. Convoca e dirige il Consiglio Nazionale e ne firma i deliberati. Convoca le Assemblee Nazionali nei modi prescritti dallo Statuto. Garantisce, tramite il Segretario generale, la corretta applicazione dei deliberati presi dagli Organi dell'Ente. Ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione. Può delegare il Vice Presidente ad operare autonomamente con eccezione per quanto riguarda le funzioni esclusive. In caso

di vacanza o impedimento temporaneo è sostituito dal vice presidente per un termine non superiore ai 120 giorni; trascorso tale termine senza che la vacanza o l'impedimento siano cessati, lo stesso vice presidente vicario deve provvedere ad indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà essere convocata entro 60 giorni e celebrata nei successivi 30. In caso di urgenza e necessità il Presidente esercita i poteri straordinari del Consiglio Direttivo, salvo ratifica che dovrà avvenire, a pena di inefficacia, nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo e comunque non oltre trenta giorni.

Articolo 8 - I VICE PRESIDENTE NAZIONALI

Sono previsti due Vice Presidente eletti all'interno del Consiglio Nazionale. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento, di assenza o di negligenza nel rispetto dello statuto e del regolamento ed è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo designati dalla casa madre Filitalia International di Philadelphia. L'altro Vice Presidente ha funzioni onorarie e sostituisce il Presidente e il Vice Presidente vicario solo in caso di loro contemporanea assenza.

Articolo 9 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il segretario generale è nominato dal Consiglio Nazionale, controfirma e provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione delle delibere del Direttivo, compila i verbali delle riunioni ed è responsabile della tenuta dei relativi libri.

Articolo 10 - IL TESORIERE

Il tesoriere è eletto all'interno del Consiglio Nazionale. E' il responsabile del controllo amministrativo dell'Associazione. Provvede al corretto mantenimento dei libri contabili e sociali, attua riscossioni e pagamenti di carattere ordinario, aggiorna il Presidente sull'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Può essere delegato dal Presidente alla firma sui conti correnti eventualmente aperti da parte dell'Associazione.

Articolo 11 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da dodici membri, dieci sono eletti dall'Assemblea dei soci all'interno dei soci Fondatori ed Effettivi dell'Associazione stessa, due membri sono eletti dalla casa madre di Filitalia International di Philadelphia. I membri eletti devono accettare formalmente l'incarico ricevuto. Nella sua prima adunanza il Consiglio Nazionale nomina all'interno dei suoi membri, il presidente, i due vice presidente, il segretario e il tesoriere. Nel caso venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo durante il periodo di carica, questo dovrà essere reintegrato da apposita delibera del Consiglio Direttivo, tenuto conto del primo dei non eletti. La riunione può svolgersi anche online. Il Consiglio Nazionale è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale; definisce il programma dell'Associazione e ne cura l'attuazione; determina le quote associative annue; nomina i responsabili per particolari incarichi; presenta all'Assemblea Generale lo schema di bilancio consuntivo e preventivo ed i programmi di lavoro; procede all'assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione; redige e modifica il regolamento interno da presentare all'approvazione della Assemblea Generale; redige e propone modifiche al presente statuto sentito il parere vincolante della Casa Madre; propone lo scioglimento dell'Associazione; delibera su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta motivata al Presidente da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio annuale consuntivo, di quello preventivo e per la determinazione dell'ammontare delle quote sociali. In caso di richiesta di convocazione motivata da parte di almeno tre membri, il Presidente deve convocare il Consiglio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta formulata per posta elettronica certificata. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità delle votazioni, il voto del Presidente ha valore doppio. Il Consiglio Nazionale si convoca mediante invio per posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno, inviata almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. All'interno del Consiglio Direttivo non è consentita la rappresentanza per delega. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente vicario e, in assenza di entrambi, dal Vice Presidente onorario o dal membro più anziano d'età. Colui che presiede il Consiglio in caso di assenza del Segretario nomina fra i consiglieri presenti uno che ne svolga le funzioni. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto da colui che presiede e dal Segretario. Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere a disposizione dei soci per consultazione presso la sede sociale.

Articolo 12 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo. E' composto da sei membri nominati dal Consiglio Nazionale. Si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente Nazionale. Esso rivolge raccomandazioni al Consiglio Nazionale sull'attività dell'Associazione. Esprime pareri su questioni di particolare rilievo che gli siano sottoposte dal Consiglio Nazionale particolare può esprimere un parere sulle modifiche da apportare

allo statuto, al regolamento e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione. Il parere del Comitato scientifico non è vincolante. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Non è ammessa la rappresentanza per delega. L'incarico è revocabile in qualsiasi momento da parte del Consiglio Direttivo, nel caso di comportamenti o atti pregiudizievoli per le attività e l'immagine della Associazione.

Articolo 13 – ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria, che può svolgersi anche con la modalità online, deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Per particolari esigenze l'assemblea di approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea Ordinaria ha funzione consultiva sull'attività dell'Associazione, approva il bilancio consuntivo e preventivo, elegge e reintegra il Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente Nazionale di propria iniziativa, su richiesta scritta e motivata del Consiglio Nazionale o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei Chapter, con deliberazione presa con maggioranza qualificata. In questi ultimi due casi il Presidente deve convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'Assemblea Ordinaria si convoca mediante pubblicazione sui mezzi istituzionale dell'Associazione (sito web, rivista, newsletter) dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno, pubblicati almeno trenta giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Nazionale Ordinaria i presidenti dei Chapter o un loro delegato designato dal Consiglio Direttivo e che siano soci iscritti da più di quattro mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, il Presidente è scelto e nominato dall'Assemblea stessa nell'ambito del Consiglio Nazionale. Colui che presiede l'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Le Assemblee Nazionali Ordinarie sono validamente costituite, se regolarmente convocate, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le Assemblee Ordinarie deliberano con la maggioranza dei voti dei soci intervenuti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria delibera su: modifica dello statuto, approvazione e modifica del regolamento, scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea Straordinaria dei soci è convocata dal Presidente di propria iniziativa, su richiesta motivata del Consiglio Nazionale o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci effettivi. In questi ultimi due casi il Presidente deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, inviata mediante posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente. L'Assemblea Straordinaria si convoca mediante pubblicazione sui mezzi istituzionale dell'Associazione (sito web, rivista, newsletter), almeno trenta giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Straordinaria tutti i presidenti dei Chapter territoriali o un loro delegato designato dal Consiglio Direttivo che siano soci iscritti da più di quattro mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente Nazionale, in mancanza dal Vice Presidente. Colui che presiede l'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità del diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Le Assemblee Straordinarie, se regolarmente convocate, sono valide con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e deliberano a maggioranza dei due terzi degli intervenuti. Per assumere decisioni relative a modifica dello statuto, approvazione e modifica del regolamento, scioglimento dell'Associazione può essere richiesto il parere non vincolante del Comitato scientifico. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, assumendo la deliberazione definitiva di messa a liquidazione, nominerà uno o più liquidatori.

Articolo 14 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea Nazionale tra soggetti che non ricoprano cariche negli Organi Nazionali. Assieme a lui viene eletto un revisore dei conti supplente, che gli subentra in caso di decadenza o dimissioni. Il Revisore controlla e verifica la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori, e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi. Esso propone al Presidente, al Consiglio Direttivo e al Tesoriere, i miglioramenti che ritiene opportuni segnalando le eventuali carenze o disfunzioni. Redige annualmente e presenta al Consiglio

Direttivo la relazione sul proprio operato, a completamento della relazione finanziaria. Il Revisore dei Conti resta in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva che procederà alla elezione del nuovo revisore.

Articolo 15 - IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Il Collegio dei Probi viri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale tra soggetti che non ricoprano cariche negli Organi Nazionali. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Il Collegio dirime le controversie relative all'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti insorte tra gli associati, o tra essi e gli Organi e/o i componenti degli stessi, o tra i componenti medesimi, e giudica sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari comminati ai soci, ai sensi del presente Statuto. I componenti del Collegio dei Probi viri restano in carica, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto, sino alla celebrazione della successiva assemblea elettiva nazionale che procederà all'elezione dei nuovi componenti.

Articolo 16 - I CHAPTER TERRITORIALI

L'Associazione si suddivide e articola sul territorio mediante Chapter provinciali e territoriali che saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale e sottoposto a ratifica dell'Assemblea Nazionale. Fino all'approvazione del regolamento il Consiglio Nazionale potrà nominare delegati regionali, provinciali e territoriali. I Chapter provinciali o territoriali si costituiscono quando in ciascuna provincia o territorio siano presenti almeno sette soci con diritto di voto. Ogni Chapter ha quali suoi organi: il Presidente, il Consiglio Direttivo composto da dodici membri, un revisore dei conti. In caso di dimissioni del Presidente o di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente Nazionale provvede immediatamente alla nomina di un Commissario che entro 60 giorni indice l'Assemblea del territorio di competenza per lo svolgimento delle nuove elezioni. Il Consiglio Nazionale può altresì disporre il commissariamento del Chapter in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sociale da parte delle sue componenti o di constatata impossibilità di funzionamento delle medesime. L'Assemblea elettiva dei singoli Chapter deve svolgersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione nei modi e termini stabiliti dall'apposito regolamento. Tutti i Chapter territoriali sono amministrativamente autonomi e devono fare approvare il bilancio consuntivo nelle modalità e nei termini stabiliti dalla recente normativa in materia, entro il 28 febbraio di ogni anno; il bilancio consuntivo e la relativa certificazione dovrà essere inviato al nazionale entro il 7° giorno dall'approvazione e, dietro richiesta della stessa, i Comitati dovranno fornire ogni documentazione utile. I Presidenti dei Chapter territoriali, hanno la rappresentanza legale del Chapter e nei confronti dei terzi, hanno tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, nei limiti imposti dal Consiglio Direttivo, di straordinaria amministrazione.

ART. 17- FUNZIONI CHAPTER

I Chapter nel territorio di competenza provvedono a: -promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali nel territorio di riferimento; -attuare i programmi di attività dell'Ente; -rappresentare FILITALIA ITALIA APS presso ogni Ente, organismo, amministrazione pubblica e stato estero, nonché verso qualsiasi autorità in ambito culturale, sociale, artistico, turistico e del tempo libero.

ART.18- ELEZIONI CHAPTER

Il Consiglio Direttivo del Chapter è formato da un Presidente e da quattro componenti eletti dall'Assemblea. Il Revisore dei Conti Unico titolare e quello supplente, sono eletti nelle Assemblee di competenza. Le Assemblee dei Chapter territoriali sono triennali e possono tenersi secondo le modalità stabilite da un apposito Regolamento. Negli ambiti territoriali in cui non esistono le condizioni per la costituzione del Chapter il Consiglio Nazionale può nominare un proprio delegato, che deve promuovere ogni iniziativa al fine di costituire il Chapter e che dura in carica fino alla prima assemblea periferica. All'Assemblea convocata dal Presidente, Delegato o Commissario in carica partecipano tutti i soci iscritti sul territorio, per quanto non previsto, si applicano, se compatibili, le disposizioni che vigono per le Assemblee Nazionali.

Articolo 19 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità per le spese, gli impieghi di capitale e per la gestione economica e finanziaria del fondo comune, esclusivamente per fini statutarie e con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Articolo 20- ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Nazionale sottopone all'Assemblea Nazionale il Rendiconto economico e patrimoniale consuntivo relativo all'anno precedente e il Rendiconto economico e finanziario preventivo. Il rendiconto economico e patrimoniale deve in ogni caso essere redatto in conformità alle disposizioni applicabili del Codice del Terzo settore. Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 di tale Codice: -può avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Ente abbia entrate inferiori ad euro duecentoventimila e zero centesimi (220.000,00); -in caso contrario, deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto

gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; - deve in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile; -dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, esso è inoltre tenuto a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, devono altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 21 - RISPETTO DELLO STATUTO

Tutti gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti che verranno adottati dall'Assemblea Nazionale per meglio disciplinare la vita interna dell'associazione, nonché delle delibere adottate dagli Organi stessi.

Articolo 22 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli associati che non rispettino il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi, o che si rendano colpevoli di infrazioni di natura morale o associativa, incorrono, a seconda della gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

1. a) richiamo scritto;
2. b) sospensione cautelativa fino a 30 giorni;
3. c) sospensione da uno a sei mesi;
4. d) destituzione dalla carica;
5. e) espulsione.

L'Organo competente a comminare i provvedimenti disciplinari, con una maggioranza dei due terzi dei presenti, è il Consiglio Nazionale. Il destinatario del provvedimento disciplinare comminato ha facoltà di presentare ricorso in prima istanza al Collegio dei Probiviri.

Articolo 23 - CONTROVERSIE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione dovranno essere prioritariamente sottoposte a un tentativo di mediazione/conciliazione effettuato da un professionista scelto all'esterno dell'Associazione e votato dall'Assemblea dei Soci. Solo nel caso in cui i tentativi di mediazione/conciliazione non raggiungano lo scopo si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 24 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei componenti, previa approvazione della Casa Madre Filitalia International di Philadelphia. Il Congresso Nazionale nominerà i liquidatori. L'Assemblea Nazionale, in caso di scioglimento, è obbligata a devolvere il patrimonio sociale, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, ad altra associazione del Terzo settore con finalità analoghe, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazionismo del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione. Per quanto non normato da questo Statuto, si applicano, in merito alle finalità, obiettivi e rispetto dei principi, quote sociali per capita tax, quelli previsti dalle normative vigenti in Italia, dallo Statuto della Filitalia International di Philadelphia. In mancanza dell'osservanza della normativa e dei doveri e obblighi di affiliazione, può sempre revocare quest'ultima, con divieto di utilizzare il relativo marchio e denominazione.

Vibo Valentia B, 24 OTTOBRE 2024

Il Segretario
Sandro Amedeo

Il Presidente
Pasquale Nestico

[Handwritten signatures of the board members and other officials]